



ZOOM

**Conversione in Legge del
decreto “Sviluppo 2012”
(Decreto Legge n. 83 del 22
giugno 2012) - Legge n. 134
del 7 agosto 2012**

(GU n. 187 del 11 agosto)

Approfondimento n. 45









Prefazione

L'Ufficio Studi, Legislativo e Sindacale dell'UNCI, come di consueto, ha predisposto l'analisi completa della conversione in Legge del decreto Sviluppo (Decreto Legge n. 83 del 22 giugno 2012), ovvero la Legge n. 134 del 7 agosto 2012, pubblicata in GU n. 187 del 11 agosto.

La legge di conversione del Decreto sviluppo, con le modifiche apportate in sede di conversione, è entrata **in vigore dal 12 agosto 2012**.

Si segnala che le suddette modifiche sono caratterizzate dal colore **viola**.

Come di consueto, l'analisi segue un ordine per macrocapitoli in un'ottica di migliore fruibilità e comprensione dell'elaborato:

-  **COOPERATIVE E SVILUPPO**
-  **MODIFICHE ALLA L.N.92/2012, C.D. RIFORMA DEL LAVORO**
-  **AGRICOLTURA**
-  **PESCA**
-  **EDILIZIA**
-  **ALTRI SETTORI**
-  **AGEVOLAZIONI, FONDI E SVILUPPO**
-  **P.A. E APPALTI**

Confidando di fornire un'informazione utile, puntuale e costante l'Ufficio Studi Legislativo e Sindacale resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

INDICE

| | |
|---|-----------|
| COOPERATIVE E SVILUPPO | 5 |
| VIGILANZA E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE COOPERATIVE (ART. 46) | 5 |
| CREDITO DI IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI (ART. 24)..... | 6 |
| STRUMENTI DI FINANZIAMENTO IMPRESE (ART. 32) | 9 |
| IVA PER CASSA (ART. 32-BIS)..... | 11 |
| INTERNAZIONALIZZAZIONE (ART. 42-43 e 23)..... | 12 |
| FONDO SPECIALE PER GLI INTERVENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE (ART. 31) | 16 |
| SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (ART. 44) | 16 |
| CONTRATTO DI RETE (ART. 45)..... | 17 |
| RETI DI IMPRESA (ART. 66)..... | 20 |
| SOSPENSIONE SISTRI (ART. 52) | 21 |
| MODIFICHE ALLA L.N.92/2012, C.D. RIFORMA DEL LAVORO..... | 22 |
| CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – SUCCESSIONE DEI CONTRATTI – (ART.46 BIS C.1 LETT.A)..... | 22 |
| APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE (ART.46 BIS C.1 LETT.B) | 22 |
| LAVORO AUTONOMO (ART.46 BIS C.1 LETT. C)..... | 23 |
| LAVORO ACCESSORIO (ART.46 BIS C.1 LETT. D)..... | 23 |
| INDENNITÀ DI MOBILITÀ(ART.46 BIS C.1 LETT. E) | 23 |
| MONITORAGGIO PERIODO TRANSITORIO INDENNITÀ DI MOBILITÀ (ART.46 BIS C.1 LETT. F)..... | 24 |
| ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA INPS (ART.46 BIS C.1 LETT.G) | 25 |
| CIGS PER LE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (ART.46 BIS C.1 LETT.H)..... | 25 |
| BANCA DATI SULLE CRISI AZIENDALI (ART.46 BIS C.1 LETT.I)..... | 26 |
| DISABILI E CRITERI DI COMPUTO DELLA QUOTA DI RISERVA (ART.46 BIS C.1 LETT.L) | 26 |
| TRASFERIMENTI D'AZIENDA(ART.46 BIS C.2) | 26 |
| CALL CENTER (ART. 24 BIS)..... | 27 |
| AGRICOLTURA..... | 28 |
| GREEN ECONOMY E OCCUPAZIONE GIOVANILE (ART. 57)..... | 28 |
| FONDO PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI ALLE PERSONE INDIGENTI (ART. 58)..... | 29 |
| DOP E IGP (ART. 59, C. 1-2)..... | 30 |
| SOSTEGNO NELLE CRISI DI MERCATO (ART. 59, C. 3-5) | 31 |
| PESCA..... | 32 |
| CREDITO PESCHERECCIO (ART. 59, COMMA 13)..... | 32 |
| ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DELLA PESCA (ART. 59, COMMI 14-19, 59 bis) | 32 |
| IMPIANTI DI ACQUACOLTURA MARINA (ART. 59, COMMI 11 E 12) | 33 |
| PESCA PROFESSIONALE (ART. 59-QUATER) | 33 |
| EDILIZIA RIPRISTINO IVA PER CESSIONI E LOCAZIONI NUOVE COSTRUZIONI (ART. 9)..... | 34 |
| AGEVOLAZIONI FISCALI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ART. 11)..... | 35 |
| SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI E PARERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA (ART. 13)..... | 35 |
| EDILIZIA LIBERA (ART. 13-BIS) | 37 |

| | |
|---|-----------|
| <i>EDILIZIA E DIRITTO AI PUNTI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (ART. 17-QUINQUIES)</i> | 37 |
| ALTRI SETTORI | 38 |
| <i>TAXI - NCC (ART. 17)</i> | 38 |
| <i>IMPRESE CINEMATOGRAFICHE (ART. 51)</i> | 39 |
| <i>IMPRESE CULTURALI DELLO SPETTACOLO (ART. 51- BIS)</i> | 39 |
| AGEVOLAZIONI , FONDI E SVILUPPO | 40 |
| <i>MORATORIA RATE SU ALCUNE AGEVOLAZIONI PER RICERCA E SVILUPPO (ART. 26)</i> | 40 |
| <i>CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA – RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE (ART. 27)</i> | 40 |
| <i>MODALITÀ DI REVOCA DI ALCUNI PROCEDIMENTI AGEVOLATIVI DI INNOVAZIONE INDUSTRIALE (ART. 28)</i> | 42 |
| <i>AREE SOTTOUTILIZZATE (ART. 29, C. 1)</i> | 42 |
| <i>CONTRATTI D’AREA E INTERVENTI STRAORDINARI MEZZOGIORNO (ART. 29, C. 2)</i> | 43 |
| <i>CONTRATTI DI PROGRAMMA (ART. 29, C. 3-8)</i> | 43 |
| <i>FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI IN RICERCA – FRI (ART. 30)</i> .. | 44 |
| <i>RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (ART. 60)</i> | 44 |
| <i>FONDO PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – FIRST (ART. 61)</i> | 46 |
| <i>FINANZIAMENTI PER LA RICERCA - MODALITÀ DI ATTUAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE (ART. 62)</i> | 46 |
| <i>FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA (ART. 64)</i> | 47 |
| P.A. E APPALTI | 48 |
| <i>AMMINISTRAZIONE APERTA (ART. 18)</i> | 48 |
| <i>AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE (ART. 19-22)</i> | 48 |
| <i>MONITORAGGIO, CONTROLLI E ATTIVITÀ ISPETTIVA (ART. 25)</i> | 49 |
| <i>SERVIZI PUBBLICI IN ESCLUSIVA (ART. 53)</i> | 49 |
| <i>GARE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (ART. 37)</i> | 50 |
| <i>PROJECT BOND (ART. 1)</i> | 50 |
| <i>CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE E STUDI DI FATTIBILITÀ NELLA FINANZA DI PROGETTO (ART. 3)</i> | 50 |
| <i>PERCENTUALE MINIMA AFFIDAMENTO LAVORI A TERZI NELLE CONCESSIONI (ART. 4)</i> | 50 |
| <i>DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA PER GLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI DI SERVIZI ATTINENTI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA (ART. 5)</i> | 51 |
| <i>LODO ARBITRALE (ART. 48)</i> | 51 |
| <i>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL’APPALTATORE (ART. 13-TER)</i> | 52 |

COOPERATIVE E SVILUPPO

VIGILANZA E ADEGUAMENTO DEL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE COOPERATIVE (ART. 46)

Cambiano le regole in materia di *vigilanza e sanzioni* per le **cooperative** con l'introduzione del nuovo comma 5-ter all'articolo 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220.

In particolare, qualora gli **enti cooperativi**:

- ✚ **si sottraggono all'attività di vigilanza o**
- ✚ **risultano irreperibili al momento delle verifiche disposte nei loro confronti**

è applicata una **sanzione amministrativa** che va **da euro 50.000 ad euro 500.000** per il periodo in corso alla data di riscontro del comportamento elusivo da parte dell'autorità di vigilanza (l'UNCI per le cooperative aderenti alla Ns Associazione) e per ciascuno dei successivi periodi fino alla cessazione dell'irreperibilità.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 12 della citata L. 220/2002, gli enti cooperativi che si sottraggono all'attività di vigilanza o non rispettano finalità mutualistiche **sono cancellati dall'albo nazionale degli enti cooperativi**.

Oltre a questo, il citato articolo individua i provvedimenti che possono essere adottati dal Ministero dello sviluppo sulla base delle risultanze in sede di vigilanza, e cioè:

- a. la cancellazione dall'albo nazionale degli enti cooperativi;
- b. la gestione commissariale (disciplinata dall'articolo 2543 c.c. in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa);
- c. lo scioglimento per atto dell'autorità (disciplinato dall'articolo 2544 c.c.);
- d. la sostituzione dei liquidatori (prevista dall'articolo 2545 c.c., in caso d'irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria);
- e. la liquidazione coatta amministrativa (prevista dall'articolo 2540 c.c. per i casi di insolvenza).

I provvedimenti sanzionatori richiamati sono adottati sentita la Commissione centrale per le cooperative, per quanto riguarda i consorzi agrari, invece, gli stessi provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

La gestione commissariale di cui all'articolo 2543 c.c. si applica anche agli enti cooperativi che commettono gravi e reiterate violazioni del proprio regolamento interno.

SANZIONE AMMINISTRATIVA IN SOSTITUZIONE DELLA SOSPENSIONE SEMESTRALE DI OGNI ATTIVITÀ

La nuova disposizione prevede che la suddetta sanzione amministrativa **da euro 50.000 ad euro 500.000**, venga applicata in sostituzione dell'applicazione della **sospensione semestrale** di ogni attività dell'ente - *intesa come divieto di assumere nuove eventuali obbligazioni contrattuali* -

introdotta per le infrazioni di cui all'art. 10 della legge n. 99/2009 (vedi a tal proposito approfondimento Zoom n. 18, in allegato al numero di agosto/settembre 2009 di Zoom).

Quindi in luogo di tale sospensione si applica la sanzione amministrativa succitata per:

1) *omessa comunicazione annuale delle notizie di bilancio, anche ai fini della dimostrazione del possesso della mutualità, all'amministrazione presso la quale è tenuto l'Albo;*

2) *omessa o ritardata comunicazione della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente;*

3) *mancata ottemperanza, anche parziale alla diffida, impartita in sede di diffida.*

CREDITO DI IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI PROFILI ALTAMENTE QUALIFICATI (ART. 24)

AGEVOLAZIONE E BENEFICIARI

Si introduce un **credito di imposta**, riservato a **tutte le imprese (anche in forma Cooperativa ed indipendentemente dal settore in cui operano)** che effettuano **nuove assunzioni a tempo indeterminato di profili altamente qualificati**.

La misura prevede un **contributo del 35%** sulle spese effettuate per tali nuove assunzioni, con un tetto massimo **di 200.000 euro per impresa**.

Tale credito d'imposta e' utilizzabile esclusivamente **in compensazione** e:

- non concorre alla **formazione del reddito**;
- non costituisce base imponibile ai fini **IRAP**.

Esso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta nei quali e' utilizzato e **non e' soggetto** al limite annuale di **250.000 euro** per i crediti di imposta (previsto dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007).

Per tale finalità sono stati stanziati **25 milioni** di euro per l'anno **2012** e **50 milioni** per il **2013**.

NEO ASSUNTI

Ai fini della determinazione del credito d'imposta annuale sono ammissibili tutte le spese di personale neo-assunto, relativamente al:

- ✚ personale in possesso di un **dottorato di ricerca universitario** conseguito presso una università italiana o estera se riconosciuta equipollente in base alla legislazione vigente in materia;

- ✚ personale in possesso di una **laurea magistrale** in discipline di ambito **tecnico o scientifico** (di seguito specificate) , impiegato nelle attività di **ricerca e sviluppo**.

Si specificano, nel dettaglio, le lauree magistrali in discipline di ambito tecnico o scientifico:

- ✓ Design
- ✓ Farmacia e farmacia industriale
- ✓ Fisica
- ✓ Informatica
- ✓ Ingegneria aerospaziale e astronautica
- ✓ Ingegneria biomedica
- ✓ Ingegneria chimica
- ✓ Ingegneria civile
- ✓ Ingegneria dei sistemi edilizi
- ✓ Ingegneria dell'automazione
- ✓ Ingegneria della sicurezza
- ✓ Ingegneria delle telecomunicazioni
- ✓ Ingegneria elettrica
- ✓ Ingegneria elettronica
- ✓ Ingegneria energetica e nucleare
- ✓ Ingegneria gestionale
- ✓ Ingegneria informatica
- ✓ Ingegneria meccanica
- ✓ Ingegneria navale
- ✓ Ingegneria per l'ambiente e il territorio
- ✓ Architettura e ingegneria edile - architettura
- ✓ Matematica
- ✓ Modellistica matematico-fisica per l'ingegneria
- ✓ Scienza e ingegneria dei materiali
- ✓ Scienze chimiche
- ✓ Biologia
- ✓ Scienze della natura
- ✓ Scienze della nutrizione umana
- ✓ Sicurezza informatica
- ✓ Scienze e tecnologie agrarie
- ✓ Biotecnologie agrarie
- ✓ Scienze e tecnologie alimentari
- ✓ Scienze e tecnologie della chimica industriale
- ✓ Scienze e tecnologie della navigazione
- ✓ Scienze e tecnologie forestali ed ambientali
- ✓ Scienze e tecnologie geologiche
- ✓ Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
- ✓ Scienze geofisiche
- ✓ Biotecnologie industriali
- ✓ Scienze statistiche
- ✓ Scienze zootecniche e tecnologie animali
- ✓ Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche
- ✓ Tecniche e metodi per la società dell'informazione

Per i lavoratori con la suddetta laurea magistrale, il credito di imposta è concesso per **gli impieghi nelle seguenti attività:**

- a) lavori sperimentali o teorici svolti, con la principale finalità dell'acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- b) ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi previsti nel punto seguente;
- c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati¹.

DOMANDE

Per ottenere il credito di imposta in argomento, le imprese dovranno presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno successivamente individuate con apposito decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

DECADENZA DELL'AGEVOLAZIONE

Il beneficio in esame **decade** se:

- a) il numero complessivo dei dipendenti **e' inferiore o pari** a quello indicato nel bilancio presentato nel periodo di imposta precedente all'applicazione di tale agevolazione;
- b) i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di **3 anni**, ovvero di **2 anni** nel caso delle **Piccole e Medie imprese**²;
- c) vengono definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali sono state irrogate **sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro**.
- d) **l'impresa beneficiaria trasferisca, in tutto o in parte, le attività produttive in un Paese non appartenente all'Unione europea, con un effetto di riduzione di quelle ubicate in Italia, nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui abbia fruito dell'incentivo.**

¹ Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati ad uso commerciale.

È possibile la realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati ad esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo e' necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione e' troppo elevato per poterlo usare soltanto a fini di dimostrazione e di convalida. L'eventuale, ulteriore sfruttamento di progetti di dimostrazione o di progetti pilota a scopo commerciale comporta la deduzione dei redditi così generati dai costi ammissibili.

² Rientrano fra le imprese piccole o medie, quelle aventi sino a 250 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro (oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).

Oppure per i seguenti casi:

- ⇒ violazioni alla **normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori** previste dalle vigenti disposizioni,
- ⇒ nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per **condotta antisindacale**.

Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo, il Ministero dello sviluppo economico procederà al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

Benefici specifici per sisma Emila

Si dispone una quota di riserva - **pari a 2 milioni di euro per l'anno 2012 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2013** - in favore delle assunzioni in oggetto **da parte di imprese che abbiano la sede o unità locali nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo**, interessati dagli **eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012**.

MONITORAGGIO

I controlli avvengono sulla base di apposita documentazione contabile certificata da un professionista iscritto al registro dei revisori contabili o dal collegio sindacale. Tale certificazione va allegata al bilancio. Le spese sostenute per l'attività di certificazione contabile sono considerate ammissibili entro un limite massimo di **5.000 euro**.

STRUMENTI DI FINANZIAMENTO IMPRESE (ART. 32)

Si introduce la possibilità di emettere strumenti di finanziamento – *cambiali di finanziamento e obbligazioni di partecipazione agli utili e subordinate* – per le società, **anche in forma cooperativa e le mutue assicuratrici**, ad esclusione delle Banche e delle micro-Imprese³.

Tale possibilità di emissione titoli è data a condizione che:

- ✓ *l'emissione sia assistita da sponsor⁴ (banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV e intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo Unico bancario)*
- ✓ *l'ultimo bilancio sia assoggettato a revisione contabile o sia certificato da società di revisione iscritta al registro dei revisori.*
- ✓ *I Titoli devono circolare solo fra investitori qualificati, così come definiti all'art. 100 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni (Banche, SGR ecc.).*

³ 3 impresa che occupa meno di 10 dipendenti e realizza un fatturato o (in alternativa al parametro del fatturato), un totale di bilancio annui non superiori a 2 milioni di euro.

⁴ Le imprese che hanno più di **250 dipendenti** e un fatturato **annuo superiore a 50 milioni di euro** (oppure un totale di bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro), **possono rinunciare alla nomina dello sponsor**.

Questi ultimi non possono essere soci della società emittente, né direttamente né indirettamente, neanche per tramite di società fiduciaria o interposta persona.

GLI SPONSOR

Lo sponsor ha l'obbligo di mantenere in portafoglio fino alla scadenza una quota dei titoli emessi nella seguente misura:

- una quota non inferiore al **5%** del valore di emissione per le emissioni **fino a 5 milioni di euro**;
- in aggiunta alla quota precedente, un ulteriore **3%** del valore di emissione **eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro**;
- sempre in più rispetto alle precedenti quote, il **2%** del valore di emissione **eccedente i 10 milioni di euro**.

Lo sponsor deve anche facilitare la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell'emissione.

Nel caso in cui i titoli non vengano quotati, lo sponsor deve fare una valutazione periodica del loro valore, con cadenza almeno trimestrale.

Lo sponsor deve anche **provvedere a classificare la categoria di rischio dell'emittente**, tenendo conto della qualità creditizia dell'impresa.

In particolare deve fornire aggiornamenti sulla classificazione di rischio almeno trimestrali, e ogni volta che interviene un elemento straordinario.

Le categorie di qualità creditizia della PMI devono essere almeno cinque: ottima, buona, soddisfacente, scarsa, negativa.

Questo giudizio deve incrociarsi con il livello di garanzia (elevata, normale o bassa) delle operazioni garantite.

CAMBIALI FINANZIARIE

*Le PMI che si dotano di tutti i requisiti appena elencati possono emettere cambiali finanziarie così come definite dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43 "Disciplina delle cambiali finanziarie", ma con una differenza: la scadenza deve essere non inferiore a un mese e **non superiore a diciotto mesi dalla data di emissione** (mentre la legge 43/1994 prevede una scadenza fra i tre e i dodici mesi).*

L'ammontare di cambiali in circolazione ha un limite massimo che corrisponde al totale dell'attivo corrente rilevabile dall'ultimo bilancio certificato.

Le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata. In questo caso, c'è una procedura specifica. L'emittente deve rivolgersi a una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari.

A questa deve inviare una richiesta con **la promessa incondizionata di pagare** alla scadenza le somme dovute ai titoli delle cambiali (che risultano dalle scritture contabili degli intermediari). La richiesta deve contenere:

- *l'ammontare dell'emissione;*
- *l'importo di ogni singola cambiale;*
- *il numero delle cambiali;*
- *l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale;*
- *la data di emissione;*
- *gli elementi specificati nell'articolo 100, primo comma, numeri da 3 a 7, del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669 (quindi indicazione della scadenza, del luogo di pagamento, nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento, data e luogo in cui il vaglia è emesso, sottoscrizione dell'emittente);*
- *le eventuali garanzie a supporto dell'emissione, complete di identità del garante e ammontare della garanzia;*
- *l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente alla data dell'emissione;*
- *la denominazione, l'oggetto e la sede dell'emittente;*
- *l'ufficio del registro al quale l'emittente è iscritto.*

Le cambiali sono esenti dall'**imposta di bollo** prevista all'art. 6 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. Il trattamento fiscale è uniformato a quello delle obbligazioni societarie.

Per emettere le cambiali, l'impresa deve comunicare i dati sull'emissione entro 30 giorni all'Agenzia delle Entrate per consentire adeguato monitoraggio ai fini antielusivi.

OBBLIGAZIONI DI PARTECIPAZIONE AGLI UTILI E SUBORDINATE

Viene data la possibilità alle società non emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese, di emettere obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione purché con scadenza iniziale uguale o superiore a **36 mesi**.

IVA PER CASSA (ART. 32-BIS)

L'IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi per le operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d'affari **non superiore a 2 milioni di euro**, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione.

CONDIZIONI

L'imposta è comunque esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (limite che tuttavia non si applica qualora il cessionario o il committente sia stato assoggettato a procedure concorsuali).

Il regime per cassa è applicabile previa opzione da parte del contribuente, da esercitare con modalità che saranno individuate con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Infine si specifica che sulle fatture emesse in applicazione di tale regime va apposta specifica annotazione.

ESCLUSIONI

Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni in esame le operazioni:

- ⇒ effettuate dai soggetti che non utilizzano il regime ordinario di IVA;
- ⇒ poste in essere nei confronti di cessionari o di committenti che assolvono l'IVA applicando l'inversione contabile (reverse charge).

Un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dovrà stabilire le modalità per l'attuazione della disposizione in esame.

INTERNAZIONALIZZAZIONE (ART. 42-43 e 23)

INTERNAZIONALIZZAZIONE

La norma introdotta, riordina e semplifica le procedure relative al **Fondo per l'internazionalizzazione**, istituito dalla Legge 394/81. In particolare, si dispone:

- ✓ la competenza del CIPE in ordine all'individuazione degli interventi prioritari;
- ✓ che sia un decreto del Ministro dello sviluppo economico a determinare i termini e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore del Fondo, le funzioni di controllo nonché la composizione ed i compiti del Comitato per l'amministrazione dello stesso Fondo;
- ✓ che per la promozione delle imprese sui mercati esteri è utilizzato il Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, prevedendo, in termini innovativi, che **il 70% delle risorse è destinato alle piccole e medie imprese.**

CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE (ANCHE IN FORMA COOPERATIVA)

La composizione dei nuovi consorzi viene aperta anche alla possibile partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e di imprese di grandi dimensioni. Sono confermati i contributi del Ministero dello sviluppo economico per sostenere i progetti di internazionalizzazione. Tali contributi andranno a copertura di non più del 50 per cento delle spese sostenute dai consorzi per l'esecuzione di progetti per l'internazionalizzazione, da realizzare anche attraverso contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate. I progetti possono avere durata pluriennale, con ripartizione delle spese per singole annualità. I requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi verranno stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl sviluppo.

Al fine di evitare la dispersione delle risorse in interventi di ridotta entità, i contributi per sostenere i progetti per l'internazionalizzazione di vari Enti, Organismi o Associazioni sono ora concentrati solo sui progetti realizzati dai nuovi Consorzi per l'internazionalizzazione, dalle Camere di Commercio italiane all'estero e dalle associazioni di categoria.

Si ridefinisce l'attività dei **consorzi per l'internazionalizzazione (anche in forma cooperativa)** prevedendo che la stessa abbia ad oggetto:

- ⇒ la diffusione internazionale dei prodotti e dei servizi alle piccole e medie imprese;
- ⇒ il supporto alla loro presenza nei mercati esteri, anche attraverso la collaborazione con imprese estere.

Si prevede che debbano ritenersi attività funzionali al raggiungimento degli scopi dei consorzi le attività riguardanti:

- ⇒ l'importazione di materie prime e di prodotti semilavorati;
- ⇒ formazione specialistica per l'internazionalizzazione;
- ⇒ la qualità, la tutela e l'innovazione dei prodotti, anche attraverso marchi in contitolarità.

COSTITUZIONE DEI CONSORZI (ANCHE IN FORMA COOPERATIVA) PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Possono costituire consorzi (anche in forma cooperativa):

- ✚ le piccole e medie imprese industriali, artigiane, turistiche, di servizi e agroalimentari, aventi sede in Italia, nonché le imprese del settore commerciale;
- ✚ con possibilità di partecipazione di enti pubblici e privati, di banche e imprese di grandi dimensioni, purché non fruiscano dei contributi sotto specificati;

La nomina della maggioranza degli amministratori dei consorzi per l'internazionalizzazione spetta in ogni caso alle piccole e medie imprese consorziate, in ragione della destinazione prevalente dei servizi alle stesse.

CONTRIBUTI

Si prevede che i consorzi in esame possano ottenere, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a tal fine, un contributo **non superiore al 50% per la copertura delle spese sostenute per l'esecuzione dei progetti.**

Di tali contributi possono beneficiare anche piccole e medie imprese non consorziate ma che abbiano stipulato **contratti di rete tra di loro**. Alla generalità delle stesse imprese si applica la normativa comunitaria riguardante gli aiuti de minimis di cui al reg. (CE) n.1998/2006⁵, salva l'applicazione di regimi più favorevoli.

⁵ Secondo il reg. 1998/2006 della Commissione europea l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare i 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o

Un successivo decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico stabilirà i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.

TRATTAMENTO FISCALE DEI CONSORZI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

Si ricorda che la vigente disciplina dei consorzi per il commercio estero, contenuta nella legge n. 83 del 1989, vieta a tali soggetti (articolo 2, comma 4) di distribuire avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie; tale previsione deve essere recata dallo statuto. A fini fiscali si prevede inoltre (articolo 3, comma 1) che non concorrano a formare il reddito imponibile dei consorzi e delle società consortili - dunque siano esclusi da imposizione sui redditi - gli avanzi di esercizio destinati a fondi di riserva indivisibili, purché venga esclusa la possibilità di distribuire tali fondi sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Sostanzialmente, si dispone una disciplina più flessibile per i consorzi per l'internazionalizzazione, infatti, ai fini delle imposte sui redditi, le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto sono imponibili nell'esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall'aumento del fondo consortile o del capitale sociale.

In sostanza, si concede a detti consorzi la possibilità di ampliare la fattispecie di accantonamento in sospensione di imposta degli avanzi di esercizio, mantenendo il regime fiscale di favore se utilizzati per scopi specifici afferenti la vita dell'ente.

A fini IVA, i servizi resi dai consorzi per l'internazionalizzazione nei confronti dei consorziati (piccole e medie imprese) non sono imponibili, in quanto vengono qualificati come servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

La norma infine dispone che siano applicati ai consorzi per l'internazionalizzazione le disposizioni dell'articolo 13, commi 34, 35 e 36 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

In sostanza si concede ai consorzi per l'internazionalizzazione la possibilità, in occasione delle trasformazioni e delle fusioni, di imputare al fondo consortile o al capitale sociale i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici, senza che ciò comporti violazione dei vincoli di destinazione eventualmente sussistenti, che permangono, salvo quelli a carattere territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo consortile o del capitale sociale.

Le azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo, né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.

Si prevede inoltre che le modificazioni del contratto di consorzio riguardanti gli elementi indicativi dei consorziati devono essere iscritte soltanto una volta l'anno, **entro 120 giorni** dalla chiusura

dall'obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. Il periodo viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

dell'esercizio sociale attraverso il deposito dell'elenco dei consorziati riferito alla data di approvazione del bilancio.

Si estende agli amministratori del consorzio per l'internazionalizzazione l'obbligo di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al **bilancio delle società per azioni**. L'assemblea approva il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio ed entro 30 giorni dall'approvazione una copia del bilancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione del collegio sindacale, se costituito, e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere, a cura degli amministratori, depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.

TUTELA DEL MADE IN ITALY

Si affida al sistema delle Camere di commercio il potere sanzionatorio in caso di violazione delle disposizioni previste in materia di Made in Italy che impone ai soggetti titolari o licenziatari di marchi di accompagnare i prodotti o le merci o con indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera, o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto.

L'obiettivo è quello di rafforzare l'azione di contrasto a quelle condotte illecite di uso del marchio con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana, in coerenza con la normativa europea sull'origine.

FONDO PER LA CRESCITA SOSTENIBILE

Il *Fondo per la crescita sostenibile* si pone come obiettivo prioritario il finanziamento di programmi ed interventi per la competitività e il sostegno dell'apparato produttivo sulla base di progetti di rilevante interesse nazionale, articolati su tre linee strategiche:

- 1) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione;
- 2) il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi tramite la sottoscrizione di accordi di programma;
- 3) la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero. Per ogni obiettivo è istituita una sezione dedicata nell'ambito del Fondo.

Le disponibilità del nuovo fondo (stimabili in 650 milioni di euro nel 2012) potranno essere utilizzate per finanziamenti agevolati che prevedono rientri e, limitatamente agli interventi finanziati dall'UE e dalle Regioni, ma ad eccezione del credito di imposta.

Le modalità di utilizzo di tale Fondo dovranno essere definite successivamente con apposito decreto.

FONDO SPECIALE PER GLI INTERVENTI A SALVAGUARDIA DEI LIVELLI DI OCCUPAZIONE (ART. 31)

Si dispone il trasferimento delle risorse del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione (denominato **Foncooper**) di cui al titolo I, art. 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, al netto delle somme occorrenti a finanziare le domande attualmente in istruttoria, in favore del Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli di occupazione (titolo II, della stessa legge 49/1985).

- Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione “FONCOOPER” - Titolo I:
 - ⇒ destinato a finanziamenti per **investimenti produttivi**

- Fondo speciale per gli interventi a salvaguardia dei livelli occupazionali – Titolo II:
 - ⇒ **Destinato ad interventi sul capitale sociale di Cooperative** (neo costituite o costituite da lavoratori cassa-integrati, licenziati, in mobilità etc.) **per necessità di investimento e fabbisogno di capitale circolante** (max 50% dell'intervento)

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA (ART. 44)

Si ricorda che il Decreto Liberalizzazioni (il DL n. 1/2012 vedi approfondimento Zoom n. 40 di marzo –aprile 2011) ha introdotto nel capo VII del titolo V del libro V del codice civile, relativo **alle società a responsabilità limitata, il nuovo articolo 2463-bis avente ad oggetto la società semplificata a responsabilità limitata.**

La nuova disposizione prevede, ora, che la società semplificata a responsabilità limitata possa essere costituita **con contratto o atto unilaterale** da persone fisiche **che abbiano compiuto i 35 anni (cade quindi il precedente limite che ne riservava la possibilità di costituzione solo agli under 35).**

L'atto costitutivo deve essere **redatto per atto pubblico** e deve indicare:

- 1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;**
- 2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di società semplificata a responsabilità limitata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;**
- 3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno **ad 1 euro e inferiore all'importo di 10.000 euro** previsto per la società a responsabilità limitata ordinaria, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro e essere versato all'organo amministrativo (il consiglio di amministrazione ovvero il socio o i soci nominati amministratori ex art. 2475 c.c.);**
- 4) alcuni requisiti previsti dalla disciplina per la società a responsabilità limitata, vale a dire l'attività che costituisce l'oggetto sociale, la quota di partecipazione di ciascun socio, le norme relative al funzionamento della società, indicando quelle concernenti l'amministrazione, la rappresentanza, le persone cui è affidata l'amministrazione e l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; (ai sensi dei numeri 3), 6), 7), 8) del secondo comma dell'articolo 2463)**
- 5) il luogo e la data di sottoscrizione;**

6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.

L'amministrazione della società può essere affidata a una o più persone fisiche anche diverse dai soci.

Si prevede, inoltre, che:

- ⇒ la denominazione di società a responsabilità limitata semplificata,
- ⇒ l'ammontare del capitale sottoscritto e versato,
- ⇒ la sede della società
- ⇒ l'ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta

devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

Per quanto non espressamente previsto dall'articolo in commento, si reca, infine, un rinvio generale alla disciplina della società a responsabilità limitata ordinaria (di cui al citato capo VII del titolo V del libro V del codice civile).

Si prevede, inoltre, al fine di favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese giovanili, che il **Ministro dell'economia e delle finanze (Mef) promuova un Accordo con l'Associazione bancaria italiana - ABI** per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

Non è certo che la suddetta novità sia immediatamente applicabile all'ordinamento cooperativo e che quindi si possa costituire una s.r.l. semplificata in forma cooperativa. Eventuali dubbi verranno presumibilmente sciolti con l'emanazione di un successivo decreto ministeriale che definisca modalità e criteri operativi.

Si informa, inoltre, che con il recente decreto del Ministero della Giustizia n° 138 del 23/06/2012, (G.U. del 14.08.2012) è stato pubblicato il modello standard di atto costitutivo e di statuto delle società a responsabilità limitata semplificata per gli under 35.

CONTRATTO DI RETE (ART. 45)

Si introducono nuove disposizioni in materia di contratti di rete, relative ai casi di costituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune, destinato a svolgere attività anche di tipo commerciale, di seguito riportate:

PUBBLICITÀ

le forme di pubblicità si intendono adempiute mediante **l'iscrizione del contratto nel registro delle imprese del luogo dove ha sede la rete.**

FONDO PATRIMONIALE

Al fondo patrimoniale comune si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 2614 e 2615, secondo comma, del codice civile.

L'articolo 2614 disciplina l'autonomia patrimoniale del consorzio, prevedendo che il fondo consortile, costituito dai contributi dei consorziati e dai beni acquistati mediante tali contributi, **non è divisibile per tutta la durata del consorzio.**

Il secondo comma dell'articolo 2615 stabilisce che i singoli consorziati rispondono solidalmente tramite il fondo per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per loro conto. In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

Si stabilisce, inoltre, che **per le obbligazioni contratte dall'organo** comune in relazione **al programma di rete**, i terzi possono far valere i loro **diritti esclusivamente sul fondo comune.**

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Si pone in capo all'organo comune di redigere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, la situazione patrimoniale, da depositare presso l'ufficio del registro delle imprese ove la rete ha la sua sede, osservando, in quanto compatibili, le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni.

ATTO PUBBLICO

La nuova disposizione ha previsto che ai fini degli adempimenti pubblicitari il contratto deve essere redatto **per atto pubblico o per scrittura privata autenticata**, ovvero **per atto firmato digitalmente** da ciascun imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti e successivamente trasmesso ai competenti uffici del registro delle imprese attraverso un apposito modello standard che sarà predisposto con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico.

FONDO COMUNE E ISCRIZIONE

Si prevede che, ove sia costituito il fondo comune, la rete di imprese può iscriversi nella sezione ordinaria del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede e con tale iscrizione la rete stessa acquisisce soggettività giuridica.

MODIFICHE

Le modifiche al contratto di rete devono essere redatte e depositate per l'iscrizione presso la **sezione del registro delle imprese presso cui è iscritta l'impresa interessata a tali modifiche.**

L'ufficio del registro delle imprese provvede alla comunicazione della avvenuta iscrizione delle modifiche al contratto di rete, a tutti gli altri uffici del registro delle imprese presso cui sono iscritte le altre partecipanti, che provvederanno alle relative annotazioni d'ufficio della modifica.

CONTRATTI AGRARI

Al contratto di rete **non si applicano** le norme sui **contratti agrari** previste dalla Legge n. 203/1982.

Si ricorda che con il contratto di rete, introdotto nell'ordinamento dal d.l. 5/2009, e rimodulato dal d.l. 78/2010 (vedi le relative analisi su Zoom di febbraio 2009 e luglio 2010), **più imprenditori si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare nell'esercizio delle proprie attività, a scambiarsi informazioni o prestazioni, di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica, oppure ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa.**

Tale contratto deve inoltre indicare:

- 1) **denominazione sociale delle imprese aderenti;**
- 2) **indicazione delle attività comuni poste a base della rete;**
- 3) **individuazione di un programma di rete, con specifica dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun contraente, delle modalità di realizzazione di un fondo patrimoniale comune per la realizzazione degli scopi sociali ovvero della costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'art. 2447-bis del codice civile ;**
- 4) **durata del contratto e relative ipotesi di recesso;**
- 5) **designazione dell'organo incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalità di partecipazione a tale organo da parte delle imprese aderenti.**

La finalità perseguita dagli aderenti al contratto di rete è quella di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e competitività sul mercato.

La costituzione di un *fondo patrimoniale comune* e la nomina di un organo comune (incaricato di gestire l'esecuzione del contratto o anche di singole parti) non costituiscono elementi essenziali ai fini della validità di un contratto di rete. Tuttavia, l'istituzione del fondo patrimoniale costituisce uno dei presupposti indispensabili **per avere accesso all'agevolazione fiscale.**

In base al dettato normativo, infine, l'efficacia del contratto, redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, è subordinata all'iscrizione nel registro delle imprese.

Caratteristiche dell'Agevolazione

La finalità della disciplina agevolativa è quella di favorire gli investimenti per il compimento del programma comune di rete. In pratica, è previsto che, fino al periodo di imposta in corso **31 dicembre 2012, le imprese aderenti a un contratto di rete, per accedere all'agevolazione, devono:**

- ⇒ ***accantonare ad apposita riserva una quota degli utili di esercizio destinandoli al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare gli investimenti previsti dal programma comune di rete;***
- ⇒ ***ottenere preventivamente l'asseverazione di detto programma da parte degli organismi abilitati.***

Si specifica, inoltre, che in presenza dei presupposti per l'accesso all'agevolazione, ovvero: adesione al contratto di rete, accantonamento e destinazione dell'utile dell'esercizio, asseverazione del programma comune di rete, la fruizione della stessa è consentita prima della realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete. Queste condizioni, infatti, devono sussistere al momento della fruizione dell'agevolazione, ovvero al momento di versare il saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si

riferiscono gli utili (ad esclusione quanto specificato più avanti per il primo periodo di imposta di applicazione dell'agevolazione).

In pratica i relativi investimenti possono essere effettuati anche dopo la fruizione dell'agevolazione, ma devono realizzarsi **entro l'esercizio successivo** a quello in cui è stata deliberata la destinazione dell'utile.

Beneficiari

La possibilità di accedere all'agevolazione è riservata esclusivamente **alle imprese che sottoscrivono un contratto di rete o che aderiscono a un contratto già esistente, qualunque sia la loro veste giuridica, la dimensione aziendale, l'attività svolta e la localizzazione territoriale**. Sono ammesse all'agevolazione sia le imprese residenti nel territorio dello Stato sia le stabili organizzazioni di imprese non residenti.

Poiché il contratto di rete è soggetto a iscrizione nella sezione del registro delle imprese presso cui è iscritto ciascun partecipante, la circolare precisa che, anche ai fini dell'agevolazione fiscale, il contratto di rete si considera perfezionato a partire da quando l'ultima iscrizione è stata eseguita. Le imprese che hanno sottoscritto un contratto di rete prima dell'entrata in vigore della disciplina agevolativa non sono escluse dal beneficio. Detto contratto è soggetto in ogni caso all'iscrizione nel registro delle imprese e il relativo programma di rete è subordinato alla preventiva asseverazione da parte degli organismi abilitati al fine della verifica dell'esistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei relativi requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti.

Asseverazione del programma di rete

Per accedere all'agevolazione, il programma di rete deve essere preventivamente asseverato dagli organismi espressi dalle Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale presenti al CNEL.

L'asseverazione viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta e comporta la preventiva verifica dell'esistenza degli elementi propri del contratto di rete, nonché dei requisiti di partecipazione in capo alle imprese aderenti. La circolare precisa che la valenza dell'asseverazione è circoscritta alla dimostrazione dell'esistenza degli elementi e dei requisiti oggetto di verifica preventiva da parte degli organismi asseveratori.

RETI DI IMPRESA (ART. 66)

La nuova disposizione prevede la realizzazione **di nuovi progetti pilota** per incentivare la creazione di reti di impresa e di filiera tra le aziende del **comparto turistico** del territorio nazionale.

Con successivi decreti del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, saranno definiti gli interventi oggetto dei contributi, **finalizzati alla messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, alla attivazione di iniziative di formazione e riqualificazione del personale, alla promozione integrata sul territorio nazionale ed alla promozione unitaria sui mercati internazionali**, in particolare attraverso le attività di promozione *dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo*, nonché **le modalità di ripartizione dei**

predetti contributi, nel rispetto dei limiti fissati dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato alle imprese.

Si stabilisce il termine del 31 dicembre 2012 per effettuare la delimitazione dei *distretti turistici* da parte delle Regioni.

SOSPENSIONE SISTRI (ART. 52)

Al fine di procedere alle ulteriori verifiche amministrative e funzionali del SISTRI (**Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti**), se ne ritarda l'operatività fino al compimento di tali verifiche e comunque non oltre il **30 giugno 2013**.

Si prevede che sia un apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare a fissare il nuovo termine per l'entrata in operatività del SISTRI.

Si, prevede, relativamente alle disposizioni dettate in materia di deposito temporaneo dei rifiuti e di trasporto degli stessi dagli articoli 183, comma 1, lettera bb), e 193, comma 9-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), l'applicazione di quanto previsto con riferimento alle cooperative agricole, anche ai consorzi agrari.

Si ricorda che con il decreto-legge n. 5 del 2012 gli articoli 183 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 sono stati novellati al fine di includere nel deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato dagli imprenditori agricoli presso il sito della cooperativa agricola e, conseguentemente, di escludere dal novero delle operazioni di trasporto dei rifiuti la movimentazione effettuata dall'imprenditore agricolo verso il sito della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.

MODIFICHE ALLA L.N.92/2012, C.D. RIFORMA DEL LAVORO⁶

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO – SUCCESSIONE DEI CONTRATTI – (ART.46 BIS C.1 LETT.A)

La Riforma del Mercato del Lavoro - tra le altre modifiche apportate alla disciplina dei contratti a termine - ha dilatato l'intervallo di tempo per la stipula di un nuovo contratto a termine dopo la scadenza del precedente, pena la trasformazione in assunzione a tempo indeterminato, ossia **60 giorni** in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi e **90 giorni** in caso di contratti di durata superiore.

I **termini ridotti**, ossia **20 giorni** in caso di contratti di durata inferiore a 6 mesi e **30 giorni** in caso di contratti di durata superiore, sono applicabili nelle seguenti fattispecie:

1. Se previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale - in via diretta a livello interconfederale o di categoria ovvero in via delegata ai livelli decentrati - nell'ambito di particolari processi produttivi determinati dall'avvio di una nuova attività, dal lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; dall'implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; dalla fase supplementare di un significativo progetto di ricerca e sviluppo; dal rinnovo o dalla proroga di una commessa consistente.

In mancanza di un intervento della contrattazione collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della Riforma del Lavoro, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, provvede a individuare le specifiche condizioni in cui operano le riduzioni ivi previste.

2. attività di cui ai contratti stagionali (**INTRODOTTO DALLA LEGGE SVILUPPO**);
3. in ogni altro caso previsto dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (**INTRODOTTO DALLA LEGGE SVILUPPO**).

APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE (ART.46 BIS C.1 LETT.B)

L'inserimento del comma 17 bis all'art.1 della L.n.92/2012, aggiunge all'art.20 del D.lgs.n.276/2003 (somministrazione di lavoro/condizioni di liceità) il comma i ter, il quale consente

⁶ Per un'analisi completa si rimanda all'Approfondimento n.44 inviato con Zoom n.47/Luglio2012

che l'apprendistato in somministrazione, anche a tempo determinato, sia possibile in tutti i settori produttivi.

LAVORO AUTONOMO (ART.46 BIS C.1 LETT. C)

Modificando l'art.1 c.26 - che ha introdotto ex novo nel D.lgs.n.276/2003 l'art.69-bis - si ritoccano due dei tre elementi che inducono alla presunzione che trattasi di prestazioni da considerarsi rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente - qualora ricorrano contemporaneamente due dei tre seguenti presupposti:

- a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi (in luogo di un anno, come previsto precedentemente dalla Riforma del Mercato del Lavoro);
- b) che il ricavo dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare superi la misura dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi (in luogo di un anno, come previsto precedentemente dalla Riforma del Mercato del Lavoro);
- c) che il prestatore abbia la disponibilità di una postazione fissa di lavoro presso il committente.

LAVORO ACCESSORIO (ART.46 BIS C.1 LETT. D)

All'articolo 1, comma 32, lettera a) della Riforma del Mercato del Lavoro - con il quale erano intervenute modifiche all'art.70 del D.Lgs.n.276/2003 - è aggiunto un nuovo periodo con il quale si specifica che **per l'anno 2013**, le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, **in tutti i settori produttivi**, compresi gli enti locali (nei limiti previsti dalla normativa), nel limite massimo di **3.000 euro** di corrispettivo per anno solare, **da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito**. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio.

INDENNITÀ DI MOBILITÀ(ART.46 BIS C.1 LETT. E)

L'art.2 c.46 della Riforma del Lavoro, definisce una progressiva riduzione della durata dell'attuale indennità di mobilità, a partire dal 2013 fino al suo esaurimento entro il 2016. Per il periodo transitorio dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, vengono rivisti i periodi massimi di godimento dell'indennità di mobilità per i lavoratori aventi diritto ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2 della L.n.223/1991.

Di seguito si riportano le modifiche dell'intervenute anche a seguito della Legge Sviluppo in commento che, in sintesi, ha prorogato di un anno, rispetto a quanto previsto dalla Riforma del Mercato del Lavoro, l'utilizzo dell'istituto con i "requisiti pieni" (quindi sino al 2014, in luogo del 2013).

a) 1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2014

GODIMENTO INDENNITÀ LAVORATORI EX ART. 7, COMMA 1

- 12 mesi per i lavoratori fino a 40 anni;
- 24 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni;
- 36 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni

GODIMENTO INDENNITÀ LAVORATORI EX ART. 7, COMMA 2

- 24 mesi per i lavoratori fino a 40 anni;
- 36 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni;
- 48 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni

b) 1° gennaio 2015 – 31 dicembre 2015

GODIMENTO INDENNITÀ LAVORATORI EX ART. 7, COMMA 1

- 12 mesi per i lavoratori fino a 40 anni;
- 18 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni;
- 24 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni

GODIMENTO INDENNITÀ LAVORATORI EX ART. 7, COMMA 2

- 12 mesi per i lavoratori fino a 40 anni;
- 24 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni;
- 36 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni

c) 1° gennaio 2016 – 31 dicembre 2016

GODIMENTO INDENNITÀ LAVORATORI EX ART. 7, COMMA 1

- 12 mesi per i lavoratori fino a 50 anni;
- 18 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni

GODIMENTO INDENNITÀ LAVORATORI EX ART. 7, COMMA 2

- 12 mesi per i lavoratori fino a 40 anni;
- 18 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 40 anni
- 24 mesi per i lavoratori che hanno compiuto 50 anni

MONITORAGGIO PERIODO TRANSITORIO INDENNITÀ DI MOBILITÀ (ART.46 BIS C.1 LETT. F)

Entro il 31 ottobre 2014, Ministro del lavoro e delle politiche sociali, associazioni dei datori di lavoro e organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale procedono ad una ricognizione delle prospettive economiche e occupazionali al fine di verificare la corrispondenza della disciplina transitoria recata relativamente all'indennità di mobilità di cui sopra alle prospettive e di proporre, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali conseguenti iniziative.

ALIQUOTE CONTRIBUTIVE GESTIONE SEPARATA INPS (ART.46 BIS C.1 LETT.G)

La Riforma del Mercato del Lavoro è intervenuta ad incrementare le aliquote contributive dei soggetti iscritti alla gestione separata INPS, ossia, *professionisti, collaboratori coordinati e continuativi, venditori porta a porta, titolari di borse di studio, pensionati, lavoratori dipendenti non soggetti ad assicurazione previdenziale obbligatoria, associati in partecipazione*, prevedendo un incremento progressivo fino all'aliquota a regime del 33% nel 2018.

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge Sviluppo tali aliquote sono state così determinate:

- ➡ 26% per il biennio 2010 e 2011;
- ➡ 27% per il 2012 e 2013;
- ➡ 28% per il 2014;
- ➡ 30% per il 2015;
- ➡ 31% per il 2016;
- ➡ 32% per il 2017;
- ➡ 33% a decorrere dal 2018.

Per i soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche, l'incremento è determinato nel seguente modo:

- ➡ 17% per gli anni 2008-2011;
- ➡ 18% per il 2012;
- ➡ 20% per il 2013;
- ➡ 21% per il 2014;
- ➡ 22% per il 2015;
- ➡ 24% a decorrere dal 2016.

CIGS PER LE IMPRESE IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA (ART.46 BIS C.1 LETT.H)

La Riforma del Mercato del Lavoro ha abrogato a partire dal 1° gennaio 2016 l'art. 3 della L.n.223/1991 in materia di intervento straordinario di integrazione salariale in caso di procedure concorsuali.

La Legge Sviluppo in commento, oltre a mantenere tale abrogazione, apporta delle specifiche all'art.3 c.1 della L.n.223/1991.

Pertanto, il trattamento straordinario di integrazione salariale è concesso, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale, nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, ***quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.***

BANCA DATI SULLE CRISI AZIENDALI (ART.46 BIS C.1 LETT.I)

I contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedono il ricorso agli ammortizzatori sociali devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo modalità che saranno indicate con decreto direttoriale.

DISABILI E CRITERI DI COMPUTO DELLA QUOTA DI RISERVA (ART.46 BIS C.1 LETT.L)

Viene, nuovamente, ritoccato l'art.4 della legge n. 68/1999. Dopo le modifiche introdotte con la Riforma del Mercato del Lavoro, **anche i contratti a termine di durata pari od inferiore a 6 mesi non rientrano nella base di calcolo per la determinazione dell'aliquota.**

Pertanto:

1. vengano inseriti nella base di computo aziendale tutti i lavoratori con contratto di lavoro subordinato;
2. restano, comunque, esclusi dalla base di computo, fatte salve le ulteriori esclusioni previste dalla disciplina di settore:
 - i lavoratori disabili già occupati;
 - i lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
 - i soci di cooperative di produzione e lavoro;
 - i dirigenti;
 - i lavoratori assunti per attività da svolgersi all'estero (per la durata di tale attività);
 - i c.d. lavoratori socialmente utili assunti in base all'articolo 7 del D.lgs. 81/2000;
 - i lavoratori a domicilio;
 - i lavoratori che aderiscono al programma di emersione, di cui all'articolo 1, comma 4-bis della legge n. 383/2001;
 - i lavoratori con contratto di inserimento;
 - i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l'utilizzatore (ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera a) del D.lgs. 276/2003).

TRASFERIMENTI D'AZIENDA(ART.46 BIS C.2)

Vengono ampliate le fattispecie di trasferimento secondo le quali con accordo sindacale, concluso per una tutela anche parziale dell'occupazione, possono esser posti limiti alla conservazione dei diritti dei lavoratori.

Si tratta di una modifica all'art. 47, comma 4 – bis, della legge n. 428/1990 (Legge Comunitaria per il 1990).

Pertanto, nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile (*Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda*) trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:

- a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675;

- b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.
- c) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
- d) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

CALL CENTER (ART. 24 BIS)

Le misure introdotte dall'art. 24 bis, determinate dalla conversione in Legge del c.d. Decreto Sviluppo, si applicano alle attività svolte da call center **con almeno venti dipendenti**:

1. L'azienda che delocalizza l'attività di call center fuori dal territorio nazionale deve:
 - ➡ darne comunicazione, almeno 120 giorni prima del trasferimento, al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali indicando i lavoratori coinvolti.
 - ➡ darne comunicazione all'Autorità garante per la protezione dei dati personali, indicando quali misure vengono adottate per il rispetto della legislazione nazionale, in particolare del codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs.n.196/2003), e del registro delle opposizioni. Analoga informativa deve essere fornita dalle aziende che già oggi operano in Paesi esteri.
2. Non possono essere erogati ad aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri i benefici previsti dalla legge n.407/1990.
3. Il cittadino che chiama il call center deve:
 - ➡ deve essere informato preliminarmente sul Paese estero in cui l'operatore con cui parla e' fisicamente collocato
 - ➡ poter scegliere che il servizio richiesto sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale.
4. Il cittadino che riceve la chiamata da un call center deve essere preliminarmente informato sul Paese estero in cui l'operatore è fisicamente collocato.

SANZIONI

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui sopra comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.

LAVORO A PROGETTO CALL CENTER "OUTBOUND"

Le nuove disposizioni introdotte in materia dalla Riforma del Mercato del Lavoro, concernenti i parametri cui i datori di lavoro devono attenersi per poter stipulare tale fattispecie contrattuale, trovano applicazione, ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio anche **per le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center "outbound", per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento (art.61 c.1 D.lgs.n.276/2003).**

AGRICOLTURA

GREEN ECONOMY E OCCUPAZIONE GIOVANILE (ART. 57)

Si interviene sulla destinazione delle risorse del *fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto*.

In particolare, si stabilisce che, relativamente al citato fondo, possono essere concessi finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che operano nei seguenti settori:

- a) protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico;
- b) ricerca, sviluppo e produzione di biocarburanti di «seconda e terza generazione»;
- b-bis) *ricerca, dello sviluppo e della produzione mediante bioraffinerie di prodotti intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali;*
- c) ricerca, sviluppo, produzione e installazione di tecnologie nel «solare termico», «solare a concentrazione», «solare termo-dinamico», «solare fotovoltaico», biomasse, biogas e geotermia;
- d) *soggetti privati operanti nel settore dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, estendendo la disposizione anche all'incremento di efficienza negli usi finali del settore industriale;*
- d-bis) *processi di produzione o valorizzazione di prodotti, i processi produttivi/organizzativi o i servizi, che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita.*
- e) *progetti di investimento di imprese unite da un contratto di rete,*

CONDIZIONI

Si pone **l'assunzione di giovani a tempo indeterminato** come condizione per accedere ai finanziamenti a tasso agevolato.

I progetti di investimento presentati dalle imprese devono prevedere occupazione aggiuntiva di giovani con età **non superiore a 35 anni** alla data di assunzione.

Nel caso di assunzioni superiori a tre unità, almeno un terzo dei posti è riservato a giovani laureati con età **non superiore a 28 anni**.

Per singola impresa richiedente, le nuove assunzioni devono essere aggiuntive rispetto alla media totale degli addetti degli ultimi 12 mesi.

I finanziamenti in oggetto, sono erogabili ai progetti di investimento sino a concorrenza della disponibilità del Fondo rotativo Kyoto, a cui affluiscono anche le rate di rimborso dei finanziamenti concessi e, in aggiunta, eventuali risorse comunitarie.

Sono fatte salve le domande di finanziamento agevolato già presentate ai sensi del D.M. 25 novembre 2008 e della successiva circolare del 16 febbraio 2012.

Viene altresì previsto che le risorse assegnate con il citato D.M. 25 novembre 2008 e non utilizzate alla data di entrata in vigore del decreto-legge possono essere destinate al finanziamento degli interventi ricadenti nei settori sopra indicati.

Si consente l'integrazione o la modifica dell'elenco dei citati settori con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

RIDUZIONI

Si dispone la riduzione del 50% del tasso di interesse individuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 novembre 2009, in favore dei progetti di investimento presentati:

- + dalle società ESCO;
- + dagli affidatari di contratti di disponibilità stipulati ai sensi dell'articolo 44 del decreto-legge n. 1 del 2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.;
- + dalle società a responsabilità limitata semplificata costituite ai sensi dell'articolo 2463 bis del codice civile (sopra citata);

DURATA

Si prevede che la durata dei citati finanziamenti a tasso agevolato sia:

- non superiore a 120 mesi, per quelli erogati ai soggetti per cui si applica la riduzione del 50%;
- non superiore a 72 mesi, negli altri casi.

FONDO PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE ALIMENTARI ALLE PERSONE INDIGENTI (ART. 58)

Si istituisce, presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, un **fondo destinato a finanziare programmi annuali di distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.**

Il fondo potrà essere incrementato da erogazioni liberali e donazioni di privati che godranno di agevolazioni fiscali. La distribuzione delle derrate è affidata ad associazioni caritatevoli.

In particolare, si definisce il contenuto dell'annuale decreto di adozione del programma che, entro il 30 giugno di ogni anno, dovrà identificare:

- le tipologie di prodotto;
- le organizzazioni caritatevoli beneficiarie;
- le modalità di esercizio degli atti di liberalità da parte dei privati;
- ogni altra modalità necessaria all'attuazione.

Gli incrementi del fondo disposti da privati beneficiano delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 460/97, che ha disposto il riordino della normativa degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Le medesime agevolazioni si applicano, secondo il comma 3, alle derrate attribuite al programma da parte degli operatori della filiera agroalimentare.

Agevolazioni fiscali

Il richiamato articolo 13 prevede, con specifiche limitazioni, un regime specifico per la cessione **gratuita alle ONLUS di beni non di lusso alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa**, purché diversi da derrate e prodotti farmaceutici, ove presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi che, pur non modificandone l'idoneità di utilizzo non ne consentono la commercializzazione o la vendita, rendendone necessaria l'esclusione dal mercato o la distruzione. Il regime fiscale di favore, per cui tali beni **non sono tassati come ricavi**, opera per un importo corrispondente al costo specifico sostenuto per la produzione o l'acquisto, complessivamente non superiore **al 5 per cento del reddito d'impresa dichiarato**. Tali beni, si considerano **distrutti a fini IVA, dunque non vi sono assoggettati**.

L'attribuzione, che deve essere sempre a titolo di liberalità, avviene secondo le modalità che saranno stabilite da **AGEA**⁷, che è anche il soggetto responsabile dell'attuazione del programma.

Si stabilisce che nel reperimento sul mercato delle derrate identificate dal programma, Agea:

- + debba operare secondo criteri di economicità;
- + a parità di condizioni accordi la preferenza agli **organismi rappresentativi di produttori agricoli** (Organizzazioni agricole, **cooperative, consorzi**, organizzazioni di produttori, ect...), o alle imprese di trasformazione dell'Unione europea.

Il decreto di attuazione sarà emanato dal Ministro dell'agricoltura, con il concerto di quello della cooperazione internazionale.

DOP E IGP (ART. 59, C. 1-2)

Si introducono nuove fattispecie di illecito sanzionate amministrativamente, allo scopo di garantire il versamento di quanto dovuto ai consorzi di tutela sulla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini (Dop e IGP)

Tali sanzioni sono dirette a garantire il funzionamento del sistema dei controlli, incluso l'assolvimento degli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo.

In particolare si introduce un'ammenda, **pari al triplo dell'importo accertato** (precedentemente era il doppio), per gli illeciti commessi dai soggetti immessi nel sistema di controllo di una Dop o IGP, consistenti nel mancato rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 17, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 61)⁸.

Infine, in tale contesto, si prevede l'applicazione della sanzione della sospensione del diritto ad utilizzare la denominazione protetta (fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione), anche nelle citate ipotesi d'illecito.

⁷ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura.

⁸ Quanto a tali obblighi, va rammentato che il comma 5 dell'articolo 17 pone a carico di tutti i soci del consorzio, Dop o Igp, nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio, i costi derivanti dalle attività di controllo. Si aggiunge che per le medesime attività di controllo i consorzi possano anche chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, un "contributo di avviamento".

SOSTEGNO NELLE CRISI DI MERCATO (ART. 59, C. 3-5)

Si attribuiscono ad interventi di sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato, le somme residue dagli stanziamenti statali disposti nel corso degli anni in favore del comparto bieticolo-saccarifero.

Un successivo decreto del Mipaaf, di concerto con il dicastero dell'economia, definirà le modalità applicative delle nuove disposizioni, e quantificherà le risorse da destinare ad ogni singola misura.

PESCA

CREDITO PESCHERECCIO (ART. 59, COMMA 13)

Si interviene sull'articolo 17 della legge n. 302/89, sul **credito peschereccio** d'esercizio, estendendo l'operatività **dei consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi)**, nei confronti **delle cooperative di pescatori e delle Associazioni nazionali di rappresentanza del settore**.

Estendendo l'applicazione degli strumenti di garanzia, la norma è diretta ad **agevolare l'accesso al credito** alle associazioni di settore e alle cooperative di pescatori (oltre che alle imprese di pesca socie del consorzio per cui tale operatività era ovviamente già consentita).

ETICHETTATURA DEI PRODOTTI DELLA PESCA (ART. 59, COMMI 14-19, 59 bis)

Si introduce un regime facoltativo di etichettatura dei prodotti della pesca che indichi la provenienza del prodotto nella fase di vendita al dettaglio e somministrazione. In particolare si stabilisce che la dicitura può essere "*prodotto italiano*", o altra che indichi con precisione la *zona di cattura*.

Le norme dispongono inoltre che:

- ✚ la facoltà può essere esercitata esclusivamente per i prodotti acquistati direttamente da imprese di pesca - anche **cooperative**, organizzazioni dei produttori o imprese di acquacoltura che sono in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni sull'origine del prodotto, alla luce del regolamento comunitario n. 1224/09/CE che regola controlli ed ispezioni necessari a garantire il rispetto della PCP (comma 15);
- ✚ le imprese di pesca e di acquacoltura, incluse le **cooperative**, sono tenute a conservare la documentazione relativa all'acquisto del prodotto, comprensiva dell'attestazione di origine, per almeno un anno;
- ✚ tali soggetti, se forniscono ai consumatori un'informazione non corretta, sono passibili di un'ammenda compresa tra **tremilacinquecento e diciottomila euro**;
- ✚ ai soggetti che forniscano informazioni non corrette si applica un'ammenda compresa tra **1.000 euro e 6.000 euro**.
- ✚ i dettagli applicativi saranno definiti con un successivo decreto del dicastero agricolo.

Contrasto alla contraffazione

Si indirizzano azioni di contrasto verso le pratiche consistenti, tra l'altro, in contraffazioni, falsificazioni, imitazioni e altre operazioni non veritiere apportate sulle menzioni, sulle indicazioni, sui marchi di fabbrica o di commercio, sulle immagini o sui simboli che si riferiscono al prodotto agricolo o alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o sull'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo o, in mancanza, sui documenti di accompagnamento del prodotto agricolo o alimentare.

Il MIPAAF dovrà emanare un regolamento che consenta l'integrazione delle etichette con **sistemi di sicurezza elettronici** realizzati dall'Istituto poligrafico statale.

IMPIANTI DI ACQUACOLTURA MARINA (ART. 59, COMMI 11 E 12)

Si accentrano le competenze autorizzatorie del settore dell'acquacoltura marina, per gli impianti situati ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa al Ministero dell'Agricoltura (MIPAAF) che dovrà esercitarle sulla base dei criteri contenuti in un successivo regolamento ministeriale.

Rientrando tuttavia la materia pesca nella potestà legislativa delle regioni, in quanto non espressamente riservata dall'art. 117 Cost. alla legislazione dello Stato, si reca una clausola di cedevolezza secondo cui la competenza statale in ordine al rilascio dell'autorizzazione vale fino a quando ciascuna regione non avrà adottato una propria normativa.

PESCA PROFESSIONALE (ART. 59-QUATER)

Si modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 4/2012 sulla pesca e acquicoltura, ridefinendo le attività rientranti nella pesca esercitata professionalmente dall'imprenditore ittico, e quelle che possono essere considerate connesse alle prime.

In particolare, le attività precedentemente qualificate connesse – di imbarco per la “**pesca turismo**” e di ospitalità per l'esercizio dell'**ittiturismo** – vanno ora considerate attività rientranti interamente nella pesca professionale.

Conseguentemente, si dispone che alle attività connesse all'attività di pesca professionale (e che, ovviamente, non includono più pescaturismo e ititurismo), vanno applicate le seguenti condizioni:

- ⇒ non essere prevalenti, in termini di ore dedicate e reddito ricavato, rispetto alle attività principali;
- ⇒ dovere utilizzare prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica.

Si tratta della trasformazione, distribuzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, delle azioni di promozione e valorizzazione, nonché dell'attuazione di interventi di gestione attiva (finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero).

EDILIZIA

RIPRISTINO IVA PER CESSIONI E LOCAZIONI NUOVE COSTRUZIONI (ART. 9)

Si prevede che non sono esenti da IVA le locazioni, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione:

- di fabbricati abitativi, effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, interventi di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o ristrutturazione urbanistica;
- di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali⁹
- di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

La normativa previgente, non considerando dette operazioni imponibili IVA, non consentiva di portare a compensazione l'IVA a credito relativa agli immobili, determinando una perdita per gli operatori del settore.

Inoltre non sono esenti da IVA:

- ⇒ le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi edilizi, anche oltre cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione - o dell'intervento di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o ristrutturazione urbanistica - nel caso in cui nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.
- ⇒ **Le cessioni di fabbricato di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, ove il cedente abbia manifestato espressamente l'opzione per l'imposizione nel relativo atto.**
- ⇒ le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito interventi edilizi, anche oltre cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione - o dell'intervento di restauro e di risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, o ristrutturazione urbanistica - per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

REVERSE CHARGE ALLE CESSIONI DI FABBRICATI O DI PORZIONI DI FABBRICATO STRUMENTALI

Si ricorda che l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) comporta che il destinatario della cessione, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato, sia obbligato all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente. Ciò, in deroga al principio di carattere

⁹ Si ricorda che il D.M. 22 aprile 2008, emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, definisce all'articolo 1 come «alloggio sociale» l'unità immobiliare adibita ad uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato.

generale secondo cui debitore d'imposta nei confronti dell'Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Per effetto delle modifiche introdotte, il meccanismo dell'inversione contabile viene quindi esteso a tutte le citate cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato – anche non strumentali per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione.

ALIQUOTA AL 10%

Si prevede l'aliquota IVA del **10 %** alle **locazioni** di:

- tutti i fabbricati abitativi effettuate dalle imprese costruttrici o dalle imprese che vi hanno eseguito gli interventi edilizi sopra richiamati;
- fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni.

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. (ART. 11)

RISTRUTTURAZIONE

Viene confermata ed estesa la disciplina degli incentivi fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia. L'agevolazione favorisce gli interventi edilizi ordinari prevedendo l'innalzamento, fino al **30 giugno 2013**, delle soglie di detrazione IRPEF al **50%** (attualmente è prevista al **36%**) per lavori **fino a 96 mila euro** (attualmente fino a **48 mila euro**), per favorire interventi di ristrutturazione edilizia.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Si proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 la detrazione del **55%** per le spese per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

Le risorse disponibili sono pari a in 1,7 milioni di euro per l'anno 2013, 18 milioni di euro per l'anno 2014 e 11,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2023.

SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI E PARERI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA (ART. 13)

Si introducono nuove disposizioni relative alla disciplina dello **sportello unico per l'edilizia** ed ai procedimenti amministrativi relativi alla denuncia di inizio attività (Dia).

In particolare:

a) sportello unico per l'edilizia:

Si prevede che lo sportello unico sia l'unico punto di accesso per il privato per tutte le vicende amministrative riguardanti l'intervento edilizio ed il relativo titolo abilitativo che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le Pubbliche Amministrazioni coinvolte.

Lo sportello è tenuto ad acquisire altresì, anche mediante conferenza dei servizi, tutti gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale,

paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

Si dispone che tutte le comunicazioni al richiedente debbano essere trasmesse esclusivamente dallo sportello unico e, analogamente, tutti gli altri uffici comunali e le p.a. diverse dal comune interessati al procedimento devono trasmettere immediatamente allo stesso sportello, tutte le denunce, domande, segnalazioni o atti ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.

b) Documentazione

ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal T.U. edilizia, si impone alle amministrazioni l'acquisizione d'ufficio di documenti, informazioni e dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e il divieto di richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e l'autenticità di tali documenti, informazioni e dati;

c) permesso di costruire

si interviene sulla competenza al rilascio del permesso di costruire, prevedendo che venga rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico, in luogo del competente ufficio comunale previsto dalla normativa previgente.

In merito al rilascio del permesso in esame si prevede:

- ✓ che la domanda per il rilascio del permesso di costruire sia corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio;
- ✓ che il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi, qualora, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire:
 - non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi comunque denominati delle altre P.A.;
 - oppure è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sulla assoluta incompatibilità dell'intervento.
- ✓ Che si consenta alle amministrazioni che esprimono parere positivo di non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell'individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;
- ✓ qualora sia indetta la conferenza di servizi, la determinazione motivata di conclusione del procedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento.

SCIA E DIA

In caso di intervento edilizio soggetto alla **Scia** (segnalazione certificata di inizio attività, in cui l'attività edilizia può partire contestualmente) viene generalizzata la possibilità di **sostituire atti e pareri formali** con **autocertificazioni di tecnici abilitati**, con verifiche successive degli organi o amministrazioni competenti.

Anche in caso di interventi soggetti a **Dia** (denuncia di inizio attività) viene introdotta analogha semplificazione.

EDILIZIA LIBERA (ART. 13-BIS)

Si dispongono alcune modifiche all'art. 6 del T.U. dell'edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001 , relativo all'attività edilizia libera. In particolare:

- ⇒ si introduce un'ulteriore tipologia di interventi per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, ossia **le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa;**
- ⇒ si elimina l'obbligo di allegare alla comunicazione di inizio dei lavori, prevista per gli interventi sopra elencati, le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore;
- ⇒ Si prevede il mantenimento, per gli interventi di manutenzione straordinaria e per la nuova categoria di interventi sopra citati, di allegare alla comunicazione di inizio dei lavori, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, nonché una relazione tecnica con la quale un tecnico abilitato asseveri che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Il tecnico deve altresì dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente.

EDILIZIA E DIRITTO AI PUNTI DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI (ART. 17-QUINQUIES)

Si dispone che entro il 1° giugno 2014 i comuni adeguino i propri regolamenti sull'attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, **l'installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli** sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio.

ALTRI SETTORI

TAXI - NCC (ART. 17)

Si proroga fino al **31 dicembre 2012**, il termine per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti recante le disposizioni attuative per impedire *le pratiche di esercizio abusivo* del **servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente (NCC)**.

Si ricorda che in materia di liberalizzazione del servizio taxi è intervenuto di recente l'art. 36, del D.L. n. 1 del 2012 (Decreto liberalizzazioni – Approfondimento Zoom n. 40 di marzo – aprile 2012) che ha istituito nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità (legge 481/1995) l'**Autorità di regolazione dei trasporti**, alla quale vengono attribuite competenze nel settore dei trasporti anche in merito all'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori.

Con particolare riferimento al **settore Taxi**, tale Autorità ha il compito di monitorare e verificare la corrispondenza del servizio, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

Per il settore taxi si prevede **che i comuni e le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previo parere dell'Autorità**, ad adeguare il servizio sulla base dei seguenti principi:

- a) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali. Quindi:
- bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica;
 - qualora la suddetta programmazione numerica manchi o sia ritenuta inadeguata, rilasciando a titolo gratuito o oneroso, nuove licenze da assegnare ai soggetti iscritti nei ruoli dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea
 - in caso di rilascio a titolo oneroso fissando il relativo importo;
 - individuando criteri di selezione di valutazione automatica o immediata che assicurino la conclusione in tempi celeri della procedura;
 - destinando i proventi del rilascio di licenze a titolo oneroso all'erogazione di adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza;
- b) consentire, d'intesa con i Comuni, ai titolari di licenza una maggiore libertà di organizzazione del servizio, per fronteggiare particolari eventi o periodi di prevedibile aumento della domanda, e, in numero proporzionato alle esigenze, per sviluppare nuovi servizi integrativi come, il taxi ad uso collettivo;
- c) consentire:
- una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe;
 - la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal Comune per percorsi prestabiliti;
 - una migliore qualità del servizio attraverso:
 - l'ampliamento della formazione professionale degli operatori con riferimento alla sicurezza stradale ed alle lingue straniere
 - la conoscenza della normativa fiscale, amministrativa e civilistica del settore;
 - la promozione dell'investimento in nuove tecnologie per l'efficientamento del servizio.

IMPRESE CINEMATOGRAFICHE (ART. 51)

Si introduce la possibilità di **cessione del credito di imposta**, previsto per le imprese di esercizio **cinematografico** per l'acquisizione di impianti e apparecchiature destinate **alla proiezione digitale** (tax credit digitale), in favore di banche, assicurazioni oppure del soggetto che ha fornito l'impianto di digitalizzazione, che a loro volta lo potranno utilizzare in compensazione con i propri debiti d'imposta o contributivi.

IMPRESE CULTURALI DELLO SPETTACOLO (ART. 51- BIS)

Si riconosce la qualifica di piccola e media impresa¹⁰ agli organismi dello spettacolo costituiti in forma di impresa operanti nei diversi settori di attività.

Tali imprese, quindi, possono usufruire ora, di tutte le agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le PMI.

Si dispone, infine, l'esenzione dall'imposta per la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche.

¹⁰ Imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

AGEVOLAZIONI, FONDI E SVILUPPO

MORATORIA RATE SU ALCUNE AGEVOLAZIONI PER RICERCA E SVILUPPO (ART. 26)

Si concede una moratoria di un anno del pagamento della **quota capitale** delle rate alle imprese beneficiarie di finanziamenti agevolati concessi a valere sul:

- Fondo per l'innovazione tecnologica trasformato dal provvedimento in esame in **Fondo per la crescita sostenibile**;
- Fondo per le agevolazioni alla ricerca (**FAR**) di cui articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297.

CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA – RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE (ART. 27)

Si prevede che in caso di situazioni di crisi industriali complesse possano essere attivati i progetti di riconversione e riqualificazione industriale la cui finalità è quella di agevolare gli investimenti produttivi, anche di carattere innovativo, nonché la riconversione industriale e riqualificazione economico produttiva dei territori interessati.

Le situazioni di crisi industriali complesse si hanno quando specifici territori siano soggetti a recessione economica e perdita occupazionale e riscontrino:

- la crisi di una o più imprese di media o grande dimensione con effetti sull'indotto;
- la crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.

Qualora la crisi è passibile di risoluzione con le ordinarie risorse regionali, essa non rientra nell'ambito oggettivo delle disposizioni in esame.

Il procedimento ai fini del riconoscimento di tale crisi è caratterizzato da un elemento formale, ossia, **l'istanza di riconoscimento della regione interessata**.

I Progetti promuovono:

- ⇒ **investimenti produttivi, anche di carattere innovativo;**
- ⇒ **la riqualificazione delle aree interessate;**
- ⇒ **la formazione del capitale umano;**
- ⇒ **la riconversione delle aree industriali dismesse;**
- ⇒ **il recupero ambientale;**
- ⇒ **l'efficientamento energetico;**
- ⇒ **la realizzazione di infrastrutture funzionali agli interventi.**

Per tali scopi è previsto:

- il cofinanziamento regionale;
- l'utilizzo di tutti i regimi d'aiuto per cui ricorrano i presupposti;
- il contributo in conto interessi, che viene reso applicabile a tutto il territorio nazionale;
- il ricorso al Fondo per la crescita sostenibile

Si ricorda in proposito che il D.L. n. 120 del 1989, convertito con modificazioni dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modifiche e integrazioni, ha disposto misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, con gli articoli 5 e 8, ha affidato alla SPI (Società per la promozione e lo sviluppo industriale, confluita nel 2000 in Sviluppo Italia e quindi nell'Agenzia succedutale) la realizzazione di un Piano di promozione industriale. Tale Piano fu successivamente dichiarato compatibile con il mercato comune dalle competenti sedi comunitarie e con la nota di autorizzazione del 18 settembre 2003 C(2003) 3365 la Commissione europea comunicò altresì di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo previsto dalla normativa del 1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'art. 73 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, laddove si verificassero crisi settoriali localizzate. Ulteriori estensioni degli incentivi previsti dal decreto legge n. 120 del 1989, riconducibili all'autorizzazione comunitaria predetta, sono state poi approvate dalle successive leggi finanziarie.

Si ricorda che il D.M. 3 dicembre 2007, n. 747 prevede che le agevolazioni concesse ai sensi del decreto legge n. 120 del 1989 non possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi del Trattato dell'Unione europea, né con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensità d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013

Si prevede che possano essere attivati accordi di programma al fine dell'adozione dei Progetti in esame, al fine di disciplinare:

- gli interventi agevolativi;
- l'attività integrata e coordinata di amministrazioni centrali, regioni, enti locali e dei soggetti pubblici e privati;
- le modalità di esecuzione degli interventi e la verifica dello stato di attuazione e del rispetto delle condizioni fissate.
- Tutte le opere e gli impianti richiamati all'interno dei Progetti sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

Si prevede che il MISE si avvalga dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., quale soggetto responsabile della definizione ed attuazione dei progetti.

Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, dovrà adottare le misure per il **ricolloccamento professionale** dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale.

Tali misure possono essere realizzate mediante il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, a condizione che siano autorizzate allo svolgimento di tale attività ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le misure in questione possono essere cofinanziate dalle regioni, nell'ambito delle rispettive azioni di politica attiva del lavoro, nonché dai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

Un successivo decreto stabilirà nel dettaglio le condizioni operative delle misure in esame.

**MODALITÀ DI REVOCA DI ALCUNI PROCEDIMENTI AGEVOLATIVI DI INNOVAZIONE INDUSTRIALE
(ART. 28)**

Si prevede **la revoca** delle agevolazioni riferite ai progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilità sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i beni e le attività culturali e turistiche (di cui all'articolo 1, comma 842, della L. n. 296/06), qualora l'impresa non abbia avanzato almeno una richiesta di erogazione per stato d'avanzamento, entro **diciotto mesi** dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, o non abbia consegnato la documentazione necessaria, entro **sessanta giorni** dalla richiesta formulata dal soggetto gestore dell'intervento.

AREE SOTTOUTILIZZATE (ART. 29, C. 1)

Si prevede che le imprese beneficiarie delle agevolazioni concesse per operare in aree sottoutilizzate - *di cui all'articolo 1 del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488*- non sono più tenute al rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo degli indicatori utilizzati per la formazione delle graduatorie.

La legge n. 488/1992 costituisce il principale intervento di agevolazione a favore delle imprese previsto nell'ambito dell'intervento ordinario nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale. L'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 415/1992 (convertito con modificazioni dalla legge n. 488/1992) ha affidato al CIPE la definizione delle disposizioni per la concessione delle agevolazioni alle nuove iniziative relative ad attività produttive nelle aree depresse del territorio nazionale, sulla base di specifici criteri. Con il D.M. Industria 3 luglio 2000 sono state raccolte in un testo unico tutte le disposizioni adottate a livello ministeriale che disciplinano la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse. Le agevolazioni della legge n. 488/1992 sono concesse ai programmi di investimento alle imprese del settore industria, finalizzati alla costruzione, ampliamento e ammodernamento degli impianti produttivi relativi alle attività estrattive e manifatturiere, alle attività di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda, alle attività di costruzioni e, nei limiti del 5% delle risorse, alle attività dei servizi reali alle imprese nel settore dell'informatica (e dei servizi connessi di formazione professionale), del trasferimento tecnologico e intermediazione dell'informazione, di consulenza tecnico-economica. Le agevolazioni sono state inoltre estese alle imprese, localizzate nelle aree sottoutilizzate, operanti nel settore turistico-alberghiero (art. 9 legge n. 449/1997) e alle imprese operanti nel settore del commercio (art. 54, comma 2, legge n. 448/1998). Le agevolazioni della legge n. 488/1992 possono essere concesse alle imprese situate nei territori considerati ammissibili agli interventi dei Fondi Strutturali comunitari (aree obiettivo 1, aree obiettivo 2 e aree "phasing out"), nonché nelle aree individuate in base alle deroghe previste dal Trattato dell'Unione europea in relazione agli aiuti di Stato a finalità regionale, individuate nella c.d. Carta degli aiuti. L'intensità di aiuto in rapporto al costo agevolabile è graduata a seconda delle zone dove operano le imprese e della dimensione delle stesse, privilegiando le aree più arretrate e le imprese di minore dimensione, cui è riservato il 50% delle risorse disponibili annualmente. Il sistema agevolativo viene attuato attraverso una procedura a bando. La formazione delle graduatorie viene effettuata calcolando cinque indicatori, sulla base degli esiti istruttori della banca concessionaria e, per quanto concerne il valore dell'agevolazione richiesta, di quanto indicato dall'imprenditore nel modulo di domanda.

CONTRATTI D'AREA E INTERVENTI STRAORDINARI MEZZOGIORNO (ART. 29, C. 2)

Si prevedono modalità semplificate per accelerare la chiusura dei procedimenti relativi alla legge 1° marzo 1986, n. 64 (disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), nonché degli interventi nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area. In tutti questi casi, se i beneficiari non abbiano avanzato alcuna richiesta di erogazione per stato di avanzamento alla data di entrata in vigore del decreto (26/06/2012), è stabilita la decadenza delle agevolazioni, accertata con provvedimento del Ministero dello sviluppo economico, sono fatti salvi i provvedimenti già adottati.

CONTRATTI DI PROGRAMMA (ART. 29, C. 3-8)

Si dispone che, al fine di determinare date certe di completamento degli investimenti oggetto dei contratti di programma (articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) si stabiliscono dei limiti alla possibilità di prorogare i termini e rimodulare le previsioni originarie dei Contratti oggetto di delibera CIPE.

Tale limite fissa il periodo di proroga massimo ad **un anno** per la rimodulazione dei programmi e ad un ulteriore anno per l'ultimazione degli investimenti.

Si ricorda che i contratti di programma sono rivolti, attraverso la negoziazione tra imprese e amministrazione pubblica, al finanziamento di grandi investimenti industriali con un rilevante impatto in termini di occupazione, capacità produttiva, riduzione del divario tecnologico, formazione e valorizzazione delle risorse del territorio. Essendo uno strumento rivolto a favorire la realizzazione di progetti di investimento, generalmente, di grandi dimensioni, il contratto di programma favorisce l'attrazione degli investimenti verso le aree depresse del Paese.

Nel caso di contratti di programma proposti da grandi imprese, l'oggetto del contratto è rappresentato da piani progettuali articolati sul territorio, atti a generare significative ricadute sull'apparato produttivo mediante prevalente attivazione di nuovi impianti e creazione di occupazione aggiuntiva. Nel caso di contratti proposti da consorzi di PMI, l'oggetto del contratto è rappresentato da iniziative facenti parte di organici piani per la realizzazione di nuove iniziative produttive o di ampliamenti di quelle esistenti. Nel caso di contratti proposti da rappresentanze dei distretti, l'oggetto del contratto è costituito da iniziative facenti parte di organici piani di investimento produttivi, operanti anche in più settori, che potranno comprendere attività di ricerca e attività di servizio a gestione consortile.

Le iniziative oggetto di contratto possono riguardare sia programmi di investimenti produttivi sia programmi di ricerca e sviluppo industriale. Le spese ammissibili sono quelle relative all'acquisto o, con esclusione delle imprese turistiche, alla realizzazione delle immobilizzazioni (anche immateriali) relative alle finalità del programma oggetto della domanda: progettazione e studi; suolo aziendale; opere murarie ed assimilabili; macchinari, impianti ed attrezzature; per le imprese operanti nel settore agricolo e della pesca, i limiti e le condizioni di ammissibilità sono fissati nei Programmi operativi regionali (POR) e nei relativi complementi di programmazione (CdP), per le regioni dell'obiettivo 1, o nei Piani di sviluppo rurale (PSR), per tutte le altre regioni. Riguardo agli investimenti realizzati nell'ambito del settore della ricerca sono ammessi sia i costi per la realizzazione di programmi di ricerca che le spese per investimenti in centri di ricerca.

Si prevede che non sia ammesso alcun differimento del termine di ultimazione degli investimenti, se non quello sopra previsto, anche in presenza di eventuali proroghe determinate da variazioni del programma e dei soggetti proponenti.

Si dispone che i contratti di programma, la cui approvazione e finanziamento è stata già oggetto di delibera CIPE, decadono dalle agevolazioni previste se non presentano il progetto esecutivo entro **il 26/09/2012**. Per i programmi oggetto di notifica alla Commissione europea, il predetto termine decorre dalla comunicazione degli esiti della notifica, qualora successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto (26/06/2012).

Si prevede la risoluzione dei contratti di programma già stipulati allorché non sia stata prodotta da parte dell'impresa la documentazione idonea a comprovare l'avvio degli investimenti e l'ottenimento delle autorizzazioni a tale scopo necessarie.

Si precisa che non si procede alla revoca delle agevolazioni qualora si registri uno scostamento dell'obiettivo occupazionale **contenuto**.

Si è escluso, inoltre, che si possa procedere alla revoca delle agevolazioni nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti. Tale nuova disposizione - che fa comunque salvi i provvedimenti di revoca adottati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame – si applica, oltre che ai contratti di programma, anche alle iniziative agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d'area.

Infine, si dispone la possibilità di disporre in via eccezionale la sospensione, su disposizione del Ministro, dei termini di ultimazione dei programmi agevolati qualora ricorrano condizioni di particolare gravità sotto il profilo economico finanziario.

FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE E GLI INVESTIMENTI IN RICERCA – FRI (ART. 30)

Si prevede l'utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) per agevolare la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, per il rafforzamento della struttura produttiva, in particolare del Mezzogiorno e, infine, per la promozione della presenza internazionale delle imprese e l'attrazione di investimenti dall'estero.

Si affida ad un successivo decreto interministeriale del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico la determinazione del meccanismo per l'utilizzo delle risorse del FRI.

RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA (ART. 60)

Si ridefiniscono i criteri per accedere ai contributi per la ricerca scientifica e tecnologica. L'obiettivo è quello di garantire la competitività della ricerca, per fa fronte alle sfide globali della società.

Si rinvia alla comunicazione della Commissione europea 2006/C323/01 in materia di aiuti di Stato legati alla ricerca, la definizione delle attività di “ricerca fondamentale”, “ricerca industriale” e “sviluppo sperimentale”.

Secondo il documento della Commissione europea si intende per:

- **ricerca fondamentale:** i lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;
- **ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende tale definizione la creazione di componenti di sistemi complessi necessaria per la ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi;
- **sviluppo sperimentale:** acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale.

DESTINATARI

Si specifica che possono accedere agli interventi:

- ⇒ le imprese (anche in forma **cooperativa**)
- ⇒ le università;
- ⇒ gli enti e gli organismi di ricerca;
- ⇒ qualsiasi altro organismo giuridico avente i requisiti previsti dai bandi, purché residenti o con stabile organizzazione nel territorio nazionale.

INTERVENTI

Si specificano le tipologie di intervento:

- interventi di ricerca fondamentale per lo sviluppo della conoscenza;
- interventi di ricerca industriale, orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale nazionale;
- appalti pre-commerciali di ricerca e sviluppo sperimentale, in risposta ad esigenze di particolare rilevanza sociale;
- azioni di innovazione sociale;
- sviluppo di grandi aggregazioni (cluster) tecnologiche pubblico-private di scala nazionale;
- interventi nazionali di ricerca fondamentale o di ricerca industriale inseriti in accordi e programmi comunitari ed internazionali.

STRUMENTI

Si definiscono gli strumenti a sostegno degli interventi, ovvero:

- ✓ contributi a fondo perduto;

- ✓ credito agevolato;
- ✓ credito di imposta;
- ✓ prestazione di garanzie;
- ✓ contributi in conto interessi;
- ✓ **voucher individuali di innovazione.**

FONDO PER GLI INVESTIMENTI IN RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA – FIRST (ART. 61)

Si dispone che le tipologie di interventi di ricerca definite nel paragrafo precedente sono sostenute con le risorse del Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica (FIRST).

Si stabilisce, a garanzia delle anticipazioni concesse a favore di progetti di ricerca presentati da soggetti privati, che, per ciascun intervento, una quota del finanziamento è trattenuta ed accantonata nella misura massima del **10 per cento dello stesso e nel limite complessivo del 10 per cento della dotazione annuale del FIRST.**

FINANZIAMENTI PER LA RICERCA - MODALITÀ DI ATTUAZIONE E PROCEDURE DI VALUTAZIONE (ART. 62)

Si prevede che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sulla base del Programma nazionale della ricerca (PNR) adottati, **entro il 31 dicembre dell'anno antecedente al triennio**, per ogni triennio di riferimento del PNR, indirizzi sugli obiettivi, sulle priorità di intervento e sulle attività di ricerca.

Si stabilisce che con uno o più decreti di natura non regolamentare del medesimo Ministro saranno definite

- le spese ammissibili;
- le caratteristiche specifiche delle attività e degli strumenti;
- le modalità ed i tempi di attivazione;
- le misure delle agevolazioni e le modalità della loro concessione ed erogazione;
- i tempi di definizione delle procedure, prevedendo adempimenti ridotti per attività di non rilevante entità;
- le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel sopra citato art. 61;
- le condizioni di accesso, utilizzo e rimborso delle somme accantonate a garanzia delle anticipazioni;
- l'amministrazione del Fondo;
- le modalità ed i requisiti di accesso al Fondo.

Si dispone che per gli interventi di ricerca industriale è richiesto un parere tecnico-scientifico di esperti inseriti in un apposito elenco del Ministero e individuati dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNRG).

Per gli interventi di ricerca industriale orientati a favorire la specializzazione del sistema industriale, lo sviluppo di grandi aggregazioni tecnologiche (cluster) e quelli inseriti in accordi comunitari ed internazionali, il finanziamento è disposto, altresì, previo parere positivo di esperti tecnici sulla solidità e sulla capacità economico-finanziaria dei soggetti rispetto all'investimento proposto.

Per i relativi adempimenti e per le connesse attività di monitoraggio, il MIUR può avvalersi di banche, società finanziarie e di altri soggetti qualificati dotati di competenza e risorse umane e tecniche adeguate.

Si specifica che per i progetti già selezionati nel quadro dei programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali non è richiesta la valutazione preventiva degli aspetti tecnico-scientifici.

FONDO PER LO SVILUPPO E LA CAPILLARE DIFFUSIONE DELLA PRATICA SPORTIVA (ART. 64)

Si istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva a tutte le età e tra tutti gli strati della popolazione finalizzato alla realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti, con limite di spesa , per l'anno 2012, di **23 milioni di euro**.

P.A. E APPALTI

AMMINISTRAZIONE APERTA (ART. 18)

Si dispone la pubblicità via internet degli atti posti in essere da soggetti pubblici, diretti a concedere o attribuire vantaggi economici ad altri soggetti pubblici o privati, ad esclusione di quelli che costituiscono pagamenti obbligatori per rapporti di lavoro dipendente e connessi trattamenti previdenziali e contributivi.

Si prevede che, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato siano indicati:

- a) il nome dell'impresa o altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali;
- b) l'importo;
- c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
- d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
- e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
- f) il link al progetto selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonché al contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio.

Tali informazioni devono essere riportate, con link ben visibile nella homepage del sito dell'Ente e devono essere resi di facile consultazione, accessibili ai motori di ricerca ed in formato tabellare aperto per permetterne l'esportazione, il trattamento e il riuso.

Tali disposizioni costituiscono diretta attuazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità sanciti dall'articolo 97 della Costituzione, e ad esse si conformano entro il **31 dicembre 2012**, tutte le pubbliche amministrazioni centrali, regionali e locali, i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico.

Le regioni ad autonomia speciale vi si conformano entro il medesimo termine secondo le previsioni dei rispettivi Statuti.

A decorrere dal **1° gennaio 2013**, l'adeguamento al medesimo regime, quindi la pubblicazione sul web attraverso il sito istituzionale degli atti attributivi di vantaggi economici costituisce **condizione per l'efficacia dell'atto stesso se di importo complessivo superiore a 1.000 euro nel corso dell'anno solare**.

Si dispone, inoltre, che l'omissione della pubblicazione o la pubblicazione incompleta è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico.

AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (ART. 19-22)

Si istituisce un organismo unico, denominato **Agenzia per l'Italia digitale** Per provvedere all'innovazione tecnologica e alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.

Tra le funzioni attribuite all'Agenzia si segnalano:

- la disciplina in materia di omogeneità dei linguaggi, delle procedure e degli standard per la interoperabilità tra i sistemi informatici della pubblica amministrazione e tra questi e i sistemi dell'Unione Europea;
- l'uniformità tecnica dei sistemi informativi pubblici destinati ad erogare servizi ai cittadini **ed alle imprese**;
- la diffusione di iniziative in materia di digitalizzazione dei flussi documentali delle amministrazioni;
- la promozione dell'alfabetizzazione informatica dei cittadini e dei pubblici dipendenti;
- il monitoraggio dell'attuazione dei piani di Information and Communication Technology (ICT) delle pubbliche amministrazioni;
- la disciplina in materia di sicurezza informatica;
- la vigilanza sulla qualità dei servizi e sulla razionalizzazione della spesa in materia informatica;
- la progettazione e il coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale, per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione;
- la formulazione di indirizzi e (facoltativi) pareri alle amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all'acquisizione di beni e servizi telematici;
- promozione di accordi volti a creare strutture tecniche condivise per aree omogenee o per aree geografiche.

MONITORAGGIO, CONTROLLI E ATTIVITÀ ISPETTIVA (ART. 25)

In materia di controlli sugli interventi agevolativi contenuti nel Decreto sviluppo in esame, si dispone che il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del **Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza**, che può anche avvalersi dei poteri e delle facoltà connesse alle attività antiriciclaggio, nonché accedere alle opportune banche dati.

Sono posti a carico del Fondo per la crescita sostenibile, gli oneri relativi alle attività ispettive sulle agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico, nel limite di **400.000 euro per anno**.

Si affidano al MISE le opportune valutazioni degli impatti attesi dalle misure introdotte, al fine di svolgere l'attività di valutazione e controllo sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive. E' previsto l'obbligo, per i beneficiari degli interventi agevolativi, di fornire al MISE ogni informazione utile al monitoraggio dei programmi agevolati.

La non corretta alimentazione del sistema di monitoraggio può essere sanzionata, per l'impresa inadempiente, con la sospensione dell'erogazione dei benefici.

SERVIZI PUBBLICI IN ESCLUSIVA (ART. 53)

Si dispone che nel caso di enti locali con popolazione superiore ai **10.000 abitanti** per l'attribuzione di diritti in esclusiva ad un'impresa incaricata della gestione dei servizi pubblici, se il valore economico del servizio è pari o superiore alla somma complessiva di **200.000 euro annui**, la

delibera verrà trasmessa per un **parere obbligatorio all’Autorità garante della concorrenza che potrà pronunciarsi entro sessanta giorni.**

GARE PER LA DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE (ART. 37)

Si dispone che alle gare per ambito territoriale per la distribuzione di Gas naturale sono ammessi tutti i soggetti, anche le società **cooperative**, con la sola esclusione di quelli che, a livello di gruppo societario, gestiscono al momento della gara servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica, specificando al contempo che tale divieto non vale per le società quotate in mercati regolamentati e per le società da queste direttamente o indirettamente controllate, nonché alle società a partecipazione mista, pubblica e privata, come già disposto dall'articolo 25 del decreto **liberalizzazioni**.

PROJECT BOND (ART. 1)

Si prevede che gli interessi delle obbligazioni di progetto (project bond) emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità, siano soggette allo stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico, ovvero ad una tassazione con aliquota al **12,5 per cento**.

Si dispone l’applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (pari a **euro 168**) alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di progetto.

L’agevolazione citata si applicherà alle obbligazioni emesse nei **tre anni successivi** al 26 giugno 2012 (data di entrata in vigore del decreto in esame).

CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE E STUDI DI FATTIBILITÀ NELLA FINANZA DI PROGETTO (ART. 3)

Si dispone l’obbligo di indire sempre una *conferenza di servizi preliminare* nella procedura di finanza di progetto. In tale contesto si prevede che la redazione dello studio di fattibilità da porre a base di gara sia effettuata dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici, eccetto i casi di carenza in organico di personale avente i necessari requisiti professionali per la predisposizione dello studio nei quali si può fare ricorso a soggetti esterni.

PERCENTUALE MINIMA AFFIDAMENTO LAVORI A TERZI NELLE CONCESSIONI (ART. 4)

Si innalza dal **50** al **60%** la percentuale minima di affidamento lavori che i **titolari di concessioni** (già in essere alla data del 30 giugno 2002), **sono tenuti ad affidare a terzi**.

L’entra in vigore della disposizione prevista precedentemente per il 1° gennaio 2015 è **stata anticipata al 1/1/2014**.

CONTRATTO DI DISPONIBILITÀ (ART. 4-BIS)

Si modifica il comma 2 dell'articolo 160-ter (Contratto di disponibilità) del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (decreto legislativo 163/2006) che già dispone che l'affidatario assuma il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.

Tale modifica integra la predetta disposizione prevedendo che il contratto determini le **modalità di ripartizione dei rischi tra le parti** che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi che incidono sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità.

Si specifica, inoltre, che, **salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi della costruzione e gestione tecnica dell'opera per mancato o ritardato rilascio di qualsivoglia autorizzazione o atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore.**

L'amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante.

DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA PER GLI AFFIDAMENTI DI CONTRATTI DI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA (ART. 5)

Si prevede, ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara negli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, l'applicazione dei parametri individuati con successivo decreto del Ministro vigilante.

Viene altresì stabilito che tale decreto:

- dovrà essere emanato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
- provvederà alla definizione delle classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi di architettura e ingegneria.

Viene inoltre disposto che i parametri individuati devono condurre alla determinazione di un importo a base di gara che non può essere superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali precedentemente vigenti.

Viene consentita l'utilizzazione delle tariffe professionali e delle classificazioni delle prestazioni previgenti, ai soli fini, rispettivamente, della determinazione del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di servizi di architettura e ingegneria e dell'individuazione delle prestazioni professionali.

LODO ARBITRALE (ART. 48)

Si dispone che quando la risoluzione di controversie inerenti o comunque connesse **ai lavori pubblici, forniture e servizi** sia affidata ad un **giudizio arbitrale**, il lodo è **impugnabile davanti alla Corte di appello**, oltre che per motivi di **nullità**, anche per violazione **delle regole di diritto relative al merito della controversia**.

Si stabilisce l'applicazione del suddetto principio anche ai giudizi arbitrali per i quali alla data del **26 giugno 2012** non fosse scaduto il termine per l'impugnazione davanti alla Corte d'appello

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE DELL'APPALTATORE (ART. 13-TER)

Si interviene nel caso di soggetti responsabili per il versamento di somme all'erario nel caso di appalto di opere e di servizi. In particolare si dispone:

- che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l'appaltatore e il subappaltatore (e non più, pertanto, il committente imprenditore);
- che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, la sola IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto;
- che non operi la limitazione temporale della responsabilità (fissata in due anni dalla cessazione dell'appalto dalle disposizioni previgenti).

Responsabilità solidale – esenzioni e obblighi

Affinché venga meno la responsabilità solidale dell'appaltatore, questi deve effettuare un'apposita verifica del corretto adempimento degli obblighi da parte del subappaltatore; a tal fine, viene data all'appaltatore la possibilità di sospendere i pagamenti nei confronti del subappaltatore fino all'esibizione della documentazione che attesti i corretti adempimenti fiscali.

Si prevede altresì che gli atti da notificare al subappaltatore entro un termine di decadenza debbano essere notificati entro lo stesso termine anche al responsabile in solido.

Inoltre si subordina il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all'appaltatore all'esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi.

si prevede altresì la possibilità di sospensione dei pagamenti fino all'esibizione dei predetti documenti.

Sanzioni

Dal mancato rispetto di tali modalità di pagamento a carico del committente discendono sanzioni amministrative pecuniarie che possono variare **da 5.000 euro fino a 200.000 euro**.

In tal caso, ai fini della sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore.

Le suddette norme operano per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell'ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici.

Sono invece escluse dalle disposizioni in materia di responsabilità solidale le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (ovvero amministrazioni aggiudicatrici, concessionari di servizi e di lavori pubblici, società con capitale pubblico anche non maggioritario che non sono organismi di diritto pubblico, le quali hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere).